

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: TERRITORIO RURALE, CREDITO E CALAMITA' NATURALI

DETERMINAZIONE

N. G02488 del 04/03/2014

Proposta n. 2278 del 13/02/2014

Oggetto:

USI CIVICI - Comune di Artena (RM) - Liquidazione degli usi civici gravanti su terreni di proprietà del Sig. VENDETTA FIORENZO, con imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica.

Proponente:

Estensore	CORTELLA CLAUDIO	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	M.M. MADONIA	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Artena (RM) – Liquidazione degli usi civici gravanti su terreni di proprietà del Sig. VENDETTA FIORENZO, con imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Territorio Rurale, Credito e Calamità Naturali;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss. mm. ii., relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. mm. ii., concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO l'art. 7 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 “Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;

VISTA la Legge 1° dicembre 1982, n. 692 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, recante disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali”;

VISTO l'art. 4 della Legge Regionale n° 1 del 03/01/1986;

VISTA la Legge 24 marzo 2012, n. 27 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Circolare 26 febbraio 2004, n. 2/T e la successiva Risoluzione n. 1/2006 prot. n. 18288 della Direzione Agenzia del Territorio;

DATO ATTO che:

- in data 19/11/2012 con prot. n. 499500 è pervenuto alla Direzione Regionale Agricoltura un progetto di liquidazione degli usi civici – redatto dal perito demaniale Geom. Domenico Cenci – gravanti su terreni di privati siti in Comune di Artena e di proprietà del Sig. VENDETTA FIORENZO;
- in data 30/11/2012 con nota prot. n. 522310 il predetto progetto è stato inviato dalla medesima Direzione Regionale all'Ente interessato, al fine di procedere al deposito, presso la segreteria, per la successiva pubblicazione degli atti istruttori all'Albo Pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del R.D. 26/02/1928 n. 332;

PRESO ATTO che con la nota prot n. 10877 del 27/05/2013, il Comune di Artena ha comunicato che:

- gli atti istruttori come sopra indicati, in conformità della legge sono stati regolarmente depositati, pubblicati e notificati all'interessato e che avverso gli stessi non sono state prodotte opposizioni ne reclami;

VISTO che secondo lo strumento di programmazione urbanistica adottato dal Comune di Artena, nel cui territorio ricade i terreni in esame, il fondo ha destinazione “E3-agro ricadente al di fuori delle influenze immediate dei centri abitati”;

CONSIDERATO che, trattasi di liquidazione degli usi civici di terreni aventi natura agricola, anche per effetto delle vigenti disposizioni urbanistiche, di conseguenza, ricorrendo tutti i requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 della Legge 1766/1927, sussistono le condizioni per approvare la liquidazione degli usi civici gravanti, a favore del Comune di Artena, su terreni di proprietà del Sig. VENDETTA FIORENZO, tramite l'imposizione di canone annuo di natura enfiteutica;

RITENUTO, pertanto, di liquidare gli usi civici gravanti, a favore del Comune di Artena, su terreni di proprietà privata siti nel territorio comunale ed in appresso identificati, di cui al progetto redatto dal perito demaniale Geom. Domenico Cenci, a favore di:

Ditta	Dati Catastali		Superficie Ha	Canone Annuo €
	Fg.	Part.IIIa		
VENDETTA FIORENZO, n. ad Artena il 28/10/1940 c.f. VND FNZ 40R28 A449W	42	8	0.47.00	21,67
		91	0.22.30	
		TOTALE	0.69.30	21,67

con l'imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica di € 21,67, a cui corrisponde un capitale di affrancazione di € 866,26

D E T E R M I N A

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

- di liquidare gli usi civici gravanti, a favore del Comune di Artena, su terreni di proprietà privata siti nel territorio comunale ed in appresso identificati, di cui al progetto redatto dal perito demaniale Geom. Domenico Cenci, a favore di:

Ditta	Dati Catastali		Superficie Ha	Canone Annuo €
	Fg.	Part.IIIa		
VENDETTA FIORENZO, n. ad Artena il 28/10/1940 c.f. VND FNZ 40R28 A449W	42	8	0.47.00	21,67
		91	0.22.30	
		TOTALE	0.69.30	21,67

mediante l'imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica di € 21,67 (ventuno/67) da porre in riscossione sin dall'anno 2013 ed a cui corrisponde un capitale di affrancazione di € 866,26 (ottocentosessantasei/26).

- I terreni di cui sopra si debbono considerare liberi da qualsiasi servitù, uso o diritto civico.
- Le spese di istruttoria e peritali nonché quelle del presente provvedimento e successive, ad esso inerenti, sono poste a carico della proprietà.
- Il presente atto è adottato nell'interesse del richiedente e del Comune di Artena quale soggetto titolare dei diritti civici il quale dovrà, conseguentemente, procedere alla registrazione e trascrizione nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa in materia, rispondendone in solido con l'occupatore per gli aspetti fiscali e tributari.
- In caso di affrancazione del canone come sopra stabilito, il corrispondente capitale di affrancazione deve essere depositato presso la tesoreria dell'Ente in uno specifico fondo fruttifero, con specifica destinazione, per essere utilizzato secondo quanto previsto dall'art. 24 della L. 1766/1927, previa autorizzazione della Regione Lazio.

Il presente provvedimento è esente da tasse di bollo, di registro e di altre imposte.

Le spese istruttorie e peritali sono poste a carico del proprietario dei terreni.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Avverso la presente Determinazione, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto sarà anche pubblicato sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it.

Il Direttore
Roberto Ottaviani